

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Lecce, 6-7-8 ottobre 2022

**MOZIONE**  
**SULL'APPLICAZIONE DI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE**  
**ALLE FASI NON DISCREZIONALI DEL PROCESSO CIVILE**

presentata da

**Avv. Luigi Cristiano (delegato del Foro di Brescia)**

PREMESSO CHE

- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 («Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti») ha previsto la digitalizzazione degli atti del processo;
- i successivi Decreto del Ministero della Giustizia n. 44 del 21/02/2011, Legge n. 228 del 24/12/2012 e Decreto Legislativo n. 90 del 24 giugno 2014 (coordinato con le modifiche della Legge 11 agosto 2014, n. 114) hanno ulteriormente disciplinato e stimolato la progressiva digitalizzazione del processo;
- il Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) e il Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176) hanno introdotto istituti emergenziali che hanno esteso l'ambito della digitalizzazione comprendendovi, a certe condizioni, anche la celebrazione delle udienze civili, il deposito di alcuni atti del processo penale, gli adempimenti di cancelleria;
- la Legge n.206 del 26 novembre 2021 recante: “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata” ha confermato l’intento di rendere sempre più telematico il processo, stabilizzando gli istituti introdotti nel periodo emergenziale, confermando l’obbligo generalizzato di deposito telematico da parte dei difensori degli atti civili e introducendo una disciplina volta ad estendere la notificazione degli atti con strumenti telematici;
- la digitalizzazione della Giustizia rientra nella prima delle sei missioni declinate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, in particolare, si propone di “aumentare il grado di digitalizzazione della giustizia mediante l’utilizzo di strumenti evoluti di conoscenza (utili sia per l’esercizio della giurisdizione sia per adottare scelte consapevoli), il recupero del patrimonio documentale, il potenziamento dei software e delle dotazioni tecnologiche, l’ulteriore potenziamento del processo (civile e penale) telematico” (cfr. PNRR pag.57);
- la progressiva digitalizzazione delle fasi processuali e preprocessuali consente una sempre maggior efficienza dei sistemi telematici in uso presso gli Uffici Giudiziari, permettendo l’automatizzazione di procedure routinarie che spesso rallentano le Cancellerie;
- l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale potrebbe consentire un alleggerimento dei compiti gravanti sugli Uffici Giudiziari, riducendo o addirittura eliminando gli adempimenti meramente

procedurali e non discrezionali;

- il miglior utilizzo delle tecnologie informatiche già in uso permetterebbe l'accelerazione dei tempi della giustizia consentendo la riallocazione delle risorse umane risparmiate ad attività funzionali all'ausilio del giudice ai fini della decisione delle controversie senza maggiori costi a carico delle finanze pubbliche;
- la tale obiettivo presuppone la completa informatizzazione e digitalizzazione del processo, ivi comprese le fasi che si svolgono avanti il giudice e l'assunzione da parte di quest'ultimo di ogni provvedimento, con notevole vantaggio per gli avvocati, per i magistrati, per il personale degli Uffici Giudiziari e per la collettività, agevolando altresì il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

#### SI DÀ MANDATO

al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta utile per l'adozione a livello normativo dei seguenti principi:

- estensione dell'obbligo di redazione e di deposito telematico ai verbali delle udienze civili e ad ogni provvedimento del giudice nei processi civili;
- adozione di sistemi di marcatura degli atti civili che permettano ai sistemi automatizzati di riconoscerne la struttura e gli elementi fondamentali – quali, a titolo esemplificativo, le parti, le date, le sottoscrizioni – e di eseguire controlli automatizzati in ordine alla regolarità degli atti stessi;
- implementazione dei sistemi informatici del processo civile con strumenti di intelligenza artificiale, al fine della verifica della regolarità formale degli atti e del regolare svolgimento del processo in ausilio alle determinazioni del cancelliere e del giudice nell'espletamento di compiti routinari quali, a titolo esemplificativo:
  1. l'accettazione dei depositi;
  2. il regolare versamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria;
  3. la verifica della regolare costituzione delle parti;
  4. la verifica della regolarità delle notificazioni;
  5. la verifica del rispetto dei termini;
- conferma della possibilità dell'intervento umano per forzare le scelte automatiche nella denegata ipotesi di errore del sistema e/o eventi straordinari che legittimino la forzatura.

Brescia, 05/09/2022